



Comune di Leverano

Prov. di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA EDILIZIA

Tel. 0832/923417 - Fax 0832/923419 - Codice Fiscale 80008070759
www.comune.leverano.le.it e-mail: urbanistica@comune.leverano.le.it

Prot. nr 11828 del 13/08/2015

DISCIPLINARE DI GARA (NORME INTEGRATIVE AL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA)	
procedura: aperta art. 3, co. 37 e art. 55, co. 5, D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.;	
LAVORI DI "Realizzazione di cellule abitative di edilizia convenzionata tipologie C ed E " (Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013) –Accordo di programma quadro " Settore Aree Urbane – Città " Importo Complessivo € 1.200.000,00	
CUP: C17E14000070007	CIG (SIMOG): 63572833E4

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la documentazione di cui ai successivi Capi 2 e 3, 3.1 – 3.2, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**:
- all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, a pena di esclusione dalla gara, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla precedente lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **11:00**; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (compresi il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata), le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura **«Documenti di gara: NON APRIRE»**;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- f) le buste interne al plico contenenti la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo **Capo 2, l'OFFERTA TECNICA** di cui al successivo Capo 3.1, l'**OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo Capo 3.2 devono, anch'esse, essere chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
Busta A: «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»;
Busta B: «OFFERTA TECNICA»;
Busta C: «OFFERTA ECONOMICA»;

2. Contenuto della Busta interna A - «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»:

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente la seguente

COMUNE DI LEVERANO – VIAS MENOTTI 14 - 73045 LEVERANO (LE)

Urbanistica.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, nr. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; (in merito, si precisa che il concorrente, con tale dichiarazione, si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi);
- e) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del D. Lgs. nr. 163 del 2006:
 - f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera f), punto f.2);
 - f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili**:

- g.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del D. Lgs. nr. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consorzile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);
- i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica: quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a);
- m) **limitatamente alle imprese cooplate:** ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999, devono:
- m.1) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- m.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- m.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooplate;
- n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:** è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- o) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 80,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, **mediante versamento da effettuare secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'AVPC del 21.12.2011 e dalle istruzioni emanate dalla stessa autorità; pertanto, per effettuare il chiesto versamento si rimanda ai citati provvedimenti.**
- p) attestazione della Stazione appaltante, **a pena di esclusione**, di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- q) dichiarazione, ai sensi dell'art. 79 commi 5bis e 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la quale espressamente si autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 79, mediante posta elettronica certificata ovvero fax;
- r) a corredo della domanda, **pena l'esclusione**, dichiarazione cumulativa di accettazione delle clausole riportate nel protocollo sulla legalità sottoscritto dal Comune di Leverano (Le) e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 così come restituito nel modello individuato quale allegato F accluso al presente ossia: dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Protocollo d'intesa sulla legalità sottoscritto tra il Comune di Leverano (LE) e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 e, in particolare, dichiara di accettare tutte le clausole previste dall'art. 4 del medesimo protocollo che saranno richiamate nel contratto d'appalto e come di seguito riportate:

Clausola nr. 1

dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno duemiladodici il giorno 9 di ottobre presso la Prefettura di Lecce, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola nr. 2

nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a comunicare alla stazione appaltante e all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite il RUP, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture sensibili di seguito indicati nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga altresì

espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

SERVIZI E FORNITURE SENSIBILI

- Trasporto di materiale a discarica;
- Trasporto e smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- Fornitura e/o trasporto di calcestruzzi;
- Fornitura e trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006);
- Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazioni di opere in terra;
- Noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006);
- Servizi autotrasporti;
- Servizio di guardiana di cantieri;

Clausola nr. 3

nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turba, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti /furti di beni personali o cantiere, etc). Dichiaro, altresì, che la presente dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Clausola nr. 4

dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d' interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittive successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola nr. 5

dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola nr. 6

dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola nr. 7

Il sottoscritto offerente dichiara di essere a conoscenza che aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori, a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Clausola nr. 8

dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara (in forma singola o associata) ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Clausola nr. 9

nel caso di aggiudicazione, si impegna ad accettare quanto disposto dal citato Protocollo e si obbligherà ad improntare tutti i contratti di subappalto e derivati al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell'impresa aggiudicataria anche dal terzo affidatario a qualsiasi titolo interessato all'esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti. Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- s) **Modello Gap** che dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi/Avvallimento lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate/designate/avvalente/ausiliaria incaricate dell'esecuzione della prestazione.
- t) **PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell' Avcp;**

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1 del bando di gara – (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006);

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al D. Lgs. n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - il socio unico persona fisica oppure il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - il socio unico persona fisica oppure il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; pertanto il concorrente deve dichiarare:
 - c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
 - d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione delle stessa Stazione Appaltante; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte

della stazione appaltante;

- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello stabilito ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40 in attuazione dell'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 salvo il disposto del comma 2; a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

- 1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;
- 2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;

- 3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di un consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 40, comma 1, D. Lgs. n. 163 del 2006, articolo 61 D.P.R. n. 207 del 2010).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e degli articoli 108, 109 e 92, del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione SOA deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, come richiesto al **punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara**, in particolare:

L'attestazione SOA deve essere posseduta secondo una delle seguenti condizioni alternative:

a.1) nella categoria prevalente **OG1, in classifica III^A**, con obbligo di dichiarare il subappalto, **pena l'esclusione**;

oppure

a.2) nella categoria prevalente **in classifica ^A**, nonché nella categoria scorporabile **in classifica ^A anche in RTI**;

In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e all'articolo 92 comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

c) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

d) il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene anche, ai sensi dell'art. 6-bis del codice attraverso l' utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 11 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 56 bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema ACVpass, accedendo all' apposito link sul portale dell' autorità secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera da produrre in sede di gara

3. Contenuto delle Buste interne B - «OFFERTA TECNICA», C - «OFFERTA ECONOMICA».

3.1. Contenuto della seconda Busta B - «OFFERTA TECNICA»:

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

Le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo, possono riguardare miglioramenti funzionali, tecnici ed estetici.

Le caratteristiche delle opere oggetto di offerta migliorativa possono riguardare la qualità, la durabilità dei materiali, i miglioramenti ai fini dell'inserimento ambientale e dell'armonizzazione delle componenti visuali. Inoltre, possono essere offerti miglioramenti che consentano una maggiore facilità di manutenzione e una maggiore economia nella medesima.

Ai fini della attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica dovrà far riferimento specificatamente, e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il punto 5 è relativo al modo in cui il concorrente avrà cura di predisporre gli elaborati scripto/grafici di cui alla propria offerta tecnica.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dovranno tenere conto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui alcune opere presentate nell'**OFFERTA TECNICA** dalla ditta risultata aggiudicataria, in fase esecutiva, non possano essere realizzate per qualsiasi motivo dovesse successivamente emergere, le stesse saranno quantificate con riferimento all'Elenco Prezzi del Progetto Esecutivo e del Prezziario Regionale nonché sostituite con altre lavorazioni complementari o in variante di uguale valore, previo concordamento tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

Il punteggio da attribuire al fattore «**OFFERTA TECNICA**», da intendersi quale **MIGLIORAMENTO QUALITATIVO dell'opera posta a base di gara, verrà valutato sulla scorta dei seguenti principali fattori ponderali:**

NR.	CRITERI QUALITATIVI (DISCREZIONALI)	PUNTEGGIO MAX
1	Valutazione per le migliori soluzioni esecutive nell'utilizzo delle strutture di fondazione, senza incremento di costo unitario per metro quadrato di superficie residenziale posto a base di gara:	15/100
2	Scelte tecnologiche alternative, a parità di prestazioni funzionali di capitolato, per gli infissi esterni e coibentazione delle tompagnature esterne atte a contenere fenomeni di condensa, ponti termici, dispersione di calore	15/100
3	. Scelte tecnologiche alternative, a parità di prestazioni funzionali di capitolato, per l'impiantistica generale, con particolare riguardo per soluzioni tese al risparmio energetico ed alla migliore manutenzione degli impianti	15/100
4	Scelte tecnologiche alternative, a parità di prestazioni funzionali di capitolato, per le sistemazioni esterne ed i parcheggi di pertinenza sia interrati che di superficie, con particolare riguardo alla fruibilità dell'opera nel suo complesso, in connessione con la nuova strada lungo il perimetro del lotto	15/100
5	Scelte alternative per finiture e interventi per miglioramento verde esterno (spostamento ulivi etc.)	15/100
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI		75/100
* Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., <u>non saranno ammessi all'apertura della busta contenete l'offerta economica</u> , i concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo di punti 25/100		
6	CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI) - PREZZO (RIBASSO SUL PREZZO) -	25/100

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non è prevista soglia minima per l'offerta tecnica e si procederà comunque all'apertura dell'offerta economica qualunque sia il risultato ottenuto in fase di valutazione dei criteri qualitativi.

6	CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI) - PREZZO (ribasso sul prezzo)	25/100
---	---	---------------

	Attribuiti mediante interpolazione lineare ai sensi dell'Allegato G del DPR 207/2010 secondo la seguente formula: $(POE)_i = \frac{(ROE)_i * PoE}{(ROE)_{max}}$	
	Dove: (POE) _i = Punteggio da attribuire al concorrente iesimo oggetto di valutazione; (ROE) _i = Ribasso sull'I.B.A. offerto dal concorrente iesimo. PoE = Punteggio massimo previsto per il fattore prezzo (15); (ROE) _{max} = Maggior ribasso offerto sull'I.B.A.;	

Il progetto da presentare (relazioni, elaborati grafici, ecc.), in unica copia, come sotto specificato, dovrà necessariamente, **pena esclusione, essere sottoscritto e timbrato da tecnico laureato, abilitato e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale** nonché, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (nel caso di associazioni non ancora costituite da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese associate).

La commissione assegnerà il punteggio agli elementi di valutazione QUALITATIVI sopra riportati, con tre cifre decimali dopo la virgola, secondo il seguente criterio e con le modalità di cui alla Parte II – punto 1 – lett. a) del presente disciplinare ossia mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tecnico/qualitativa, tramite la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" di cui al punto a)2. del citato allegato G.

Terminato il "confronto a coppie", per ogni singolo criterio, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate attribuendo a ciascun elemento qualitativo il punteggio massimo previsto dal bando/disciplinare.

Successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo criterio, verrà effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante.

La Busta B - «OFFERTA TECNICA» deve pertanto contenere le proposte di varianti migliorative che devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, così come sotto specificato:

1. **una relazione tecnica** che illustri complessivamente il progetto proposto, ovvero l'intero progetto che si andrà a realizzare, evidenziando i benefici derivanti dalle varianti qualitative, migliorative e/o integrative proposte. La relazione tecnica dovrà essere riportata su massimo 10 (dieci) cartelle formato A4 (compreso di eventuali rappresentazioni grafiche illustrative);
2. **una relazione descrittiva dettagliata, per ciascun elemento di valutazione (da 1 a 6)**, costituita ciascuna da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
3. **computo metrico del tipo non estimativo (senza prezzi)**, da redigere per corpi d'opera e con, necessariamente, voci complete e non sintetiche ossia, tali voci devono essere indicate in maniera chiara, determinata ed univoca. Si ribadisce che detto computo **non dovrà essere di tipo estimativo**, nel rispetto del criterio, successivamente prescritto, che l'offerta tecnica non dovrà, **a pena di esclusione**, presentare alcun elemento che permetta l'inequivocabile individuazione del prezzo indicato nell'offerta economica;
4. è consentita, altresì, la presentazione di **max nr. 01 elaborato tecnico/grafico in formato A1**;

a) note in merito alle formalità della documentazione:

- a.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono facciate in formato A4, (con nr. di righe per pagina e scrittura in corpo espressa in punti adeguati per una facile ed agevole lettura da parte della commissione), eventualmente contenenti schemi o diagrammi;

- a.2) per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).
- a.3) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- a.4) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto a.3), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

Si precisa che tutti gli elaborati grafici sopra elencati, al fine di consentire alla Commissione di Gara un'adeguata, corretta, determinata ed univoca "lettura", nonché valutazione dell'offerta presentata, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui **punto IV.2.1), numero 5 del bando di gara e come descritto nel presente Capo**, dovranno riportare in maniera chiara e comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte e dovranno essere redatti e presentati in maniera conforme e compatibile con le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali previste dal Progetto Esecutivo posto a base di gara. L'offerta, al fine di essere valutata dalla Commissione, dovrà essere determinata e ben definita in ogni suo elemento.

In fase esecutiva, l'aggiudicatario dovrà necessariamente realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara nonché quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla altro pretendere dalla Stazione Appaltante.

A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Inoltre, l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

Si precisa che il concorrente **aggiudicatario** dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di calcolo **a firma di tecnico laureato ed abilitato**, nel giusto numero di copie, necessari per la "cantierizzazione" delle lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto **e che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto**. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto di appalto.

Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la commissione di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara.

3.2. Contenuto della terza Busta C - «OFFERTA ECONOMICA»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

3.2.1. Offerta di prezzo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di **3 (tre)** cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006:

- f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1);
- g) il prezzo offerto dovrà essere inteso comprensivo di tutte le migliorie proposte nell'offerta tecnica del concorrente;
- h) ai sensi dell'art. 87, comma 4, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nell'offerta economica devono essere specificamente indicati gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali) da quantificare in rapporto alla propria offerta economica presentata, **pena l'esclusione**;
- i) il concorrente dovrà inoltre dichiarare, **pena l'esclusione**, che il ribasso unico offerto è stato calcolato tenendo conto dell'incidenza dei costi della sicurezza di cui alla propria Offerta Tecnica;
- J) con riferimento ai punti sopra h) ed i) si specifica che, ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis ed 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, tali oneri della sicurezza sono totalmente a carico dell'impresa e sono differenti e distinti da quelli individuati dalla Stazione Appaltante, non soggetti a ribasso, alla **Sezione II, punto II.2.1 del Bando di gara** e pari ad € 26.000,00

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- a) **avvalimento:** ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l):
- a.1) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);
- a.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- a.3) l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie;
- a.4) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm), del D.P.R. nr. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
- b.1) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario;
- b.1.a) di tipo orizzontale, la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.1.b) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del

beneficio comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate).;

- b.1.c) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- b.2) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. nr. 163 del 2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. nr. 207 del 2010 in funzione della classifica dell'attestazione SOA messa a disposizione del concorrente;
- b.3) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA;
- b.4) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica III, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 aventi i contenuti dell'originale;
- b.5) la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà **l'esclusione** dell'offerente dalla gara;
- c) **obbligo di sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali:**
stante la particolarità dell'intervento **sono obbligatori** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
 - c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di **procura notarile o altro atto di delega scritto**;
 - c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
 - c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Nel rispetto del combinato disposto degli artt. 46 comma 1 bis) e 64 comma 4 bis) del Codice dei Contratti, nonché sulla scorta delle indicazioni interpretative fornite dall'AVCP, si riportano le seguenti cause di esclusione.

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito nella presente, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b);
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «Offerta Economica»;
 - b.2) la cui busta interna della «Offerta Tecnica» oppure della «Offerta Economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga

successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;

- b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 oppure, non sottoscritte dal soggetto competente;
 - b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarino il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006;
 - b.6) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.7) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. nr. 123 del 2004;
 - b.8) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta economica;
 - b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - b.10) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
 - b.11) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.12) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo nr. 163 del 2006; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
 - b.13) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera j), del bando di gara** e del Capo 2, lettera o), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; **la mancanza della prova documentale del versamento, contenuta nel plico di invio, unitamente alla documentazione- comporta l'esclusione dalla gara. In tal caso, le buste «Offerta Tecnica» ed «Offerta Economica» non saranno aperte;**
 - b.14) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, richiesto al **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:
- c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 163 del 2006;
 - c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - c.5) in particolare sono escluse le offerte la cui **offerta tecnica** contenga proposte di variante che:
 - sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo;

- sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sub. 3) siano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate per le varianti offerte o ne eccedano i limiti inderogabili;
- sub. 4) rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al DPR nr. 207/2010, con le specificazioni che seguono:

- a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella **Busta B: «OFFERTA TECNICA»** di cui alla Parte Prima, Capo 3.1:
- a.1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui al punto a)2. dell'allegato G al DPR nr. 207/2010 e ss.mm.ii., che qui viene richiamato esplicitamente;
- a.2) la determinazione dei coefficienti per la valutazione dell'elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,N sono rappresentate le offerte di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due;
- a.3) Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi;
- a.4) In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe;
- a.5) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, con tre cifre decimali dopo la virgola, secondo la formula: **$V(a) i = P_i / P_{max}$**
dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;
P_{max} è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;
- a.6) terminato il "confronto a coppie", per ogni singolo criterio, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate attribuendo a ciascun elemento qualitativo il punteggio massimo previsto dal bando/disciplinare;
- a.7) successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo criterio, verrà effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante.
- a.8) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;
- a.9) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;
- a.10) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.8) e a.9);
- b) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella **Busta C «OFFERTA ECONOMICA»**), avviene attribuendo un punteggio al ribasso percentuale sul prezzo applicando l'interpolazione lineare con la formula riportata nel bando

di gara al **punto IV.2.1) numero 6**, e al presente disciplinare di cui alla **Parte Prima, capo 3.1**;

c) **tutti i calcoli sono effettuati, con arrotondamenti, di tre cifre dopo la virgola**;

d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente;

e) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. nr. 163/ 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo (offerta tecnica e offerta tempo), sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

e.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006;

f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

g) qualora risultino migliori due o più offerte uguali la Commissione giudicatrice procede all'aggiudicazione provvisoria all'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio;

h) ai sensi dell'art. 88 comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 di detto articolo;

i) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede la commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e le Giustificazioni Preventive e, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della commissione di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;

b) nella medesima seduta, il soggetto che presiede la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella **Busta A**, provvederà, inoltre, a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006;

b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006;

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006;

b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;

b.6) che risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, mediante allegazione dell'apposito attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante;

- b.7) la Commissione, nella stessa seduta, procederà pertanto, all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti verificata la regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara;
- b.8) La Commissione, altresì, provvederà a sorteggiare un numero pari al 10% del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, nei confronti dei quali, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., accerterà il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati in sede di presentazione dell'offerta, rilevandoli o:
- b.8.1) - seduta stante, dai dati risultanti dal CASELLARIO DELLE IMPRESE QUALIFICATE, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e procedendo in tal caso all'esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati;
- b.8.2) - richiedendo ai soggetti interessati sorteggiati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel termine di giorni dieci dalla data della richiesta.
- Nel caso tutti i concorrenti abbiano prodotto, in sede di gara, copie conformi degli attestati SOA e non solo le dichiarazioni sostitutive, non si procederà al sorteggio.
- c) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b.8.1) il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni quindi, nel rispetto dell'art. 120 comma 2 del DPR n. 207/2010, al solo fine di procedere alla verifica della presenza e della regolarità formale dei documenti prodotti senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa, procede all'apertura delle buste contenenti le OFFERTE TECNICHE di ciascuna offerta ammessa redigendo un elenco dei documenti inseriti dalle ditte e sottoscrivendone ogni documento. Se i documenti risultano opportunamente collezionati, è sufficiente la sottoscrizione sulla prima pagina del documento da parte di ogni commissario;
- d) il soggetto che presiede la commissione di gara procede infine:
- d.1) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- e) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b.8.2) provvederà a disporre in merito alla data di verifica della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai concorrenti sorteggiati e procede infine:
- e.1) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- e.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- f) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente della commissione giudicatrice può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della detta commissione, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
- g) qualora vi sia un solo concorrente ammesso, la Commissione di gara procederà ugualmente a valutare l'offerta tecnica al fine di verificare il raggiungimento del punteggio minimo stabilito per l'ammissione all'apertura della offerta economica.

3. Buste interne B- «OFFERTA TECNICA» e C - «OFFERTA ECONOMICA»

La Commissione giudicatrice, in sedute riservate, valuterà i contenuti della **Busta B**.

Successivamente procederà all'apertura delle **Buste C - «OFFERTA ECONOMICA»** contenente l'offerta sul prezzo in seduta pubblica, in data da comunicare sul sito internet del Comune ed agli indirizzi indicati ai punti di contatto di cui al **punto 1.1) del bando di gara**, con congruo anticipo prima della data fissata per la seduta pubblica nonché comunicata tempestivamente ai concorrenti ammessi per via telefax o posta elettronica certificata (pec) che i concorrenti avranno ben cura di riportare all'esterno dei plichi.

3.1. Apertura della busta interna B- «OFFERTA TECNICA» e formazione graduatoria provvisoria.

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del D. Lgs. nr. 163 del 2006 e ss.mm.ii., in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne **B - «OFFERTA TECNICA»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sugli elementi sopra specificati;
- c) i punteggi attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;

3.2. Apertura della busta interna C - «OFFERTA ECONOMICA» e formazione graduatoria finale.

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), procede alla lettura della graduatoria

provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «**OFFERTA ECONOMICA**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della commissione di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
- a.5) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
- a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a.8) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dalla commissione di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- a.9) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera f);
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte uguali procede all'aggiudicazione provvisoria dall'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato D. Lgs. e del successivo Capo 9; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.7);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
 - d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
 - d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006;
 - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del D. Lgs. n. 163 del 2006; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente L'OFFERTA TECNICA, le offerte:
- a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, o non sottoscritte da tecnico laureato abilitato;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente L'OFFERTA ECONOMICA, le offerte:
- b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c) sono comunque escluse le offerte:
- c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del D. Lgs. n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'ineidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
 - c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 46 comma 1bis) del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006) e dal regolamento (DPR 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
- a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D. Lgs. nr. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 81 del 2008e ss.mm.ii.;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, del D. Lgs. nr. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. nr. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non

equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;

- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione Appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, comprensiva degli elaborati del progetto esecutivo che si andrà a realizzare, conforme alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 ;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) le seguenti dichiarazioni:
 - una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
 - b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del D. Lgs. n. 81/2008, e comunque, non oltre il 30 giugno 2013, la valutazione dei rischi può essere autocertificata dagli stessi datori di lavoro;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al D. Lgs. n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D. Lgs. n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario:
- d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) Obbligo di tracciabilità finanziaria:
- f.1) L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- f.2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- g) Controlli antimafia preventivi D. Lgs. 08.08.94 nr. 490 e D.P.R. 03.06.98 nr. 252. In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, l'appaltatore deve comunicare alla Prefettura di Lecce e alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverà all'interruzione di ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006: è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore

offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; ai sensi dell'art. 88 comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 di detto articolo; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria all'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio;

- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'AVCP nr. 6 dell'8 luglio 2009;
- k) nella circostanza in cui il concorrente abbia avuto cura di inserire il plico individuato con la Busta D <<GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE>> di cui alla Parte Prima, Capo 3.3, le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) si riterranno adempiute.

9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate, ivi comprese quelle connesse ai miglioramenti e alle modifiche progettuali previste nella propria offerta tecnica di cui alla precedente Parte Seconda, Capo 3.1;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
 - a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati

- dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
- b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa, eventuale;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (è sufficiente una copia del documento per tutte le dichiarazioni);
- a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche oppure, deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR nr. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti, ai sensi ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera a), ossia mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del D. Lgs. nr. 163/2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Le comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail esclusivamente del tipo certificata: pec) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali e lavorativi;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.leverano.le.it>;

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tal fine:
 - b.1) l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - b.2) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - b.3) qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e), prima dell'affidamento la Stazione appaltante

- procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. nr. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di LECCE;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. nr. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento **ing. Antonio MIRAGLIA**;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D. Lgs. nr. 196 del 2003;
- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il D. Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm.ii.;
- e.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii.;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto e per quanto non abrogato dal DPR n. 207/2010;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'art. 13 e l'art. 79, co. 4, del D. Lgs. nr. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte presentate dai concorrenti;
- g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

Leverano, li 31 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.T.URBANISTICA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Miraglia

ALLEGATI: MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE

(art. 48 co.2 del DPR 445/2000 e art. 73 co. 4 del D. Lgs. 163/2006)

A -	Dichiarazione del concorrente;
A.1 -	Dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e altre condizioni di partecipazione;
A.2 -	Dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento;
B -	Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
B.1 -	Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
B.2 -	Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
C -	Dichiarazione cumulativa del consorzio;
D -	Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;
E -	Modello di offerta economica;
F -	Dichiarazione del concorrente inerente l'accettazione clausole protocollo sulla legalità;